

## IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA FIDAPA – BPW ITALY

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE E SEDE

##### **ART.1 (Art.2 Statuto) Costituzione delle Sezioni**

Una Sezione della FIDAPA – BPW Italy può essere costituita quando vi siano almeno 15 aspiranti socie, residenti nello stesso Comune o comprensorio geografico, debitamente provato, su iniziativa di una o più socie di altra Sezione; quest'ultima diventa la Sezione Madrina.

Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono essere costituite più Sezioni, con criteri di suddivisione geografica del territorio, previa autorizzazione del Comitato di Presidenza Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza Distrettuale, vista la richiesta di una o più socie della Sezione esistente o di altra Sezione e sentito il parere non vincolante della Sezione già esistente nel territorio; in tal caso ogni Sezione deve essere distinta da un proprio appellativo.

Le Sezioni che hanno sede nella stessa città sono tenute ad effettuare insieme almeno una riunione del Comitato di Presidenza di Sezione all'inizio dell'anno sociale, per un'opportuna intesa nella programmazione delle attività.

Per una proficua attività, concertata a favore dell'immagine della FIDAPA, dovrebbero, altresì, effettuare insieme:

- la Cerimonia delle Candele;
- almeno una delle manifestazioni aperte all'esterno.

Il biennio di una Sezione costituita dopo il 31 marzo inizia il 1° ottobre dell'anno in corso; fino a tale data le Sezioni sono esentate dal versamento dei contributi associativi alla Cassa Nazionale e le socie non hanno diritto di voto.

La costituzione di una Sezione viene ratificata dal Comitato di Presidenza Nazionale con effetto dalla data del verbale firmato dalla distrettuale o da una sua rappresentante di insediamento della Sezione stessa; la mancata ratifica entro novanta giorni dalla richiesta equivale a diniego alla costituzione medesima.

Alla prima "Cerimonia delle Candele" le Sezioni di nuova costituzione ricevono la Carta di Costituzione dalla Presidente Nazionale o da una sua delegata.

La FIDAPA – BPW Italy può aderire alla BPW anche attraverso i Distretti.

### TITOLO III

#### LE SOCIE

##### **ART.2 (Art.4 Statuto) Commissioni - Comitati - Gruppi di Lavoro**

Le socie possono essere raggruppate in seno alla FIDAPA– BPW Italy in :

###### **a) Commissioni Nazionali**

Le Commissioni Nazionali sono gruppi di studio che collaborano con gli Organi della Federazione per il migliore svolgimento dei temi e dell'attività della Federazione Nazionale e Internazionale; il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio Distrettuale, nomina con

provvedimento motivato, dopo avere valutato le competenze professionali che devono essere documentalmente provate, la Responsabile Nazionale.

Le Componenti, una per Distretto, in base alle competenze professionali, sono nominate dal Consiglio di Distretto di appartenenza.

Le Commissioni si riuniscono almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che la Responsabile lo ritenga opportuno.

Il mandato ha durata biennale e non è ammessa una nuova nomina nella medesima carica.

Le Responsabili di Commissione devono trasmettere una relazione annuale alla Segreteria Nazionale e comunicare, in sede di Convegni e Congressi, i risultati della loro attività.

Tutte le Commissioni entro il 31 dicembre di ogni anno devono proporre al Comitato di Presidenza Nazionale, temi, ricerche, convegni, seminari, rassegne, a carattere nazionale; il Comitato di Presidenza Nazionale, valutate le proposte, provvede a coordinare tali iniziative, per evitare sovrapposizioni di temi e coincidenze di date e delibera, previa informazione al Consiglio Nazionale, sull'eventuale realizzazione delle iniziative proposte; di esse devono essere tempestivamente informati i Distretti e le Sezioni interessate per le necessarie intese.

L'organizzazione ed il preventivo finanziamento delle manifestazioni saranno a carico del Distretto e della Sezione ospitante; il relativo bilancio, in cui dovranno essere indicati eventuali contributi e sponsorizzazioni, deve essere redatto dalla Sezione organizzatrice e deve essere inviato alla Tesoriera Distrettuale e Nazionale.

Il Comitato di Presidenza Nazionale può contribuire alle spese nella misura fissata dal Comitato stesso.

Le Corrispondenti di Sezione delle Commissioni Nazionali vengono nominate dal Consiglio di Sezione, preferibilmente, fra le Consigliere elette dall'Assemblea di Sezione; curano l'approfondimento degli argomenti trattati dalle Commissioni Nazionali, le tematiche nazionali ed internazionali e si avvalgono della collaborazione di gruppi di socie.

Previa intese con le Responsabili Distrettuali, presentano al Consiglio di Sezione un programma annuale e forniscono una relazione finale sull'attività svolta, che presenteranno anche all'Assemblea delle Socie, dove gli argomenti ed i programmi sviluppati saranno oggetto di dibattito.

#### **b) Giurie di concorsi e rassegne nazionali**

I concorsi e le rassegne nazionali devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Presidenza Nazionale.

Le giurie dei concorsi e delle rassegne nazionali sono costituite da socie e, ove ritenuto opportuno, da persone esperte nello specifico settore, che non abbiano rapporti di parentela con le persone partecipanti; la Responsabile nazionale e la Componente distrettuale della Commissione competente fanno parte di diritto di tali giurie.

La stessa procedura deve essere adottata nei Distretti.

La Presidente Nazionale e la Presidente Distrettuale fanno parte di diritto delle giurie.

#### **c) Comitati ad hoc e gruppi di lavoro.**

Comitati ad hoc e gruppi di lavoro, per svolgere compiti particolari con scadenza prefissata non superiore a due anni, sono nominati dal Consiglio Nazionale, Distrettuale e di Sezione.

### **ART. 3 (Art 5 Statuto) Socie Onorarie**

Le socie onorarie, per tutti gli anni di permanenza nella Sezione di appartenenza, hanno tutti i diritti e i doveri delle altre socie ad eccezione del pagamento delle quote associative, fermo

restando l'obbligo, a carico della Sezione, del versamento del contributo alla Cassa Nazionale. Perdono tale qualità le socie onorarie che sono state sottoposte ad una sanzione disciplinare.

#### **ART4 (Art.6 Statuto) Ammissione e dimissione delle socie.**

Le socie che intendono proporre l'ammissione di una nuova socia debbono presentare richiesta scritta al Comitato di Presidenza di Sezione contenente i dati anagrafici dell'aspirante socia e un curriculum vitae da conservarsi nell'archivio della Sezione, unitamente alla richiesta ed al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lvo 196/03 sulla "privacy".

Le Socie presentatrici sono garanti dell'idoneità associativa e delle qualità morali dell'aspirante socia, secondo requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto.

Le socie devono essere informate tempestivamente dell'ammissione delle nuove socie, attraverso l'ordine del giorno della riunione immediatamente successiva all'ammissione da parte del Comitato di Presidenza di Sezione.

La presentazione ufficiale delle nuove socie deve coincidere, preferibilmente, con la prima Cerimonia delle Candele.

Le nuove socie, all'atto dell'ammissione, devono sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento.

La socia ha l'obbligo di pagare la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno, per potere esercitare l'elettorato attivo e passivo.

E' considerata dimissionaria la socia che non provveda al pagamento della quota associativa entro il trenta giugno, con conseguente delibera del Comitato di Presidenza di Sezione, da comunicare all'interessata.

E' considerata automaticamente decaduta la socia che nel giudizio, avanti la competente autorità giudiziaria, contro la Federazione abbia riportato sentenza di condanna definitiva.

Il Comitato di Presidenza di Sezione comunica la decadenza all'interessata.

La socia che intende dimettersi deve darne avviso scritto al Comitato di Presidenza della Sezione di appartenenza entro il 31 dicembre dell'anno sociale in corso; trascorso tale termine, è tenuta al pagamento della quota associativa, salvo quanto previsto dal comma precedente.

A seguito delle dimissioni, il Comitato di Presidenza di Sezione delibera la decadenza della socia, con conseguente cancellazione dall'elenco delle socie.

Le dimissioni possono essere ritirate dalla socia entro trenta giorni dalla loro presentazione e per una sola volta.

La socia che chieda di essere riammessa deve seguire la procedura di ammissione prevista per le nuove socie; non possono essere riammesse le socie espulse dall'Associazione.

Una socia, motivandone la richiesta, può trasferirsi dalla propria Sezione ad altra dello stesso comprensorio geografico, previo consenso dei due Comitati di Presidenza.

La sezione di provenienza deve documentare che la socia sia in regola con la corresponsione della quota associativa e che non le è stata comminata una sanzione disciplinare.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

#### **ART. 5 (Artt. 7e 8 e 11 Statuto) Organi Nazionali:**

**a) La Presidente Nazionale** rappresenta la Federazione, ha la firma sociale, autorizza la Tesoriera per le spese fino a 2.500,00 euro annue; svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dallo Statuto; è consegnataria di tutti gli atti della Federazione.

**b) la Vice Presidente Nazionale** cura e coordina lo svolgimento del tema nazionale, collabora con la Presidente Nazionale nelle attività che le sono proprie e la sostituisce nei casi di cui al successivo art. 6.

**c) La Segretaria Nazionale:**

- trasmette alle Sezioni le comunicazioni che riguardano i programmi e le attività della Federazione Nazionale ed Internazionale;
- comunica gli ordini del giorno delle Assemblee e dei Convegni nazionali;
- redige i verbali delle riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale;
- aggiorna gli schedari relativi ai quadri direttivi Nazionali, Distrettuali e delle Sezioni;
- tiene costantemente aggiornato l'elenco delle socie;
- tiene ordinata, per ordine cronologico, la raccolta delle Circolari Nazionali e Internazionali;

**d) La Tesoriera Nazionale:**

- provvede alle spese, previa autorizzazione della Presidente Nazionale fino a 2.500,00 euro annue e del Comitato di Presidenza Nazionale oltre tale limite;
- prepara i bilanci della Federazione, ne riferisce al Comitato di Presidenza Nazionale, che provvede alla redazione definitiva, li sottopone al visto del Collegio dei Revisori dei Conti, prima della presentazione all'Assemblea Nazionale per la successiva approvazione;
- è diretta responsabile della Cassa della Federazione;
- tiene i rapporti con le Tesoriere Distrettuali e di Sezione, dalle quali riceve i bilanci approvati dalle rispettive Assemblee e vistati dai Revisori dei Conti.
- cura l'adeguamento delle operazioni contabili alla normativa fiscale vigente.

**c) La Past Presidente Nazionale** esprime la continuità dell'Associazione e conserva per tutto il periodo di permanenza nella FIDAPA – BPW Italy il titolo di Past Presidente; cura e coordina l'attività di proselitismo e collabora con la Presidente Nazionale nei rapporti con le Autorità e Istituzioni Nazionali. Cura, altresì, lo svolgimento del tema internazionale, compito che la Past Presidente può svolgere insieme alla Responsabile della Commissione Rapporti con la Federazione Internazionale.

**f) Il Consiglio Nazionale**

Le Presidenti Distrettuali, facenti parte del Consiglio Nazionale, oltre alle competenze statutarie:

- riferiscono sull'attività dei Distretti al fine di elaborarne la programmazione in maniera coordinata;
- propongono le Responsabili Nazionali delle Commissioni, dei Comitati e dei Gruppi di lavoro, in rappresentanza del proprio Distretto;
- assicurano i collegamenti e le informazioni tra il Comitato di Presidenza Nazionale e le Sezioni del proprio Distretto.

#### **ART.6 (Art. 9 Statuto) Sostituzioni**

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo la Presidente Nazionale può farsi sostituire dalla Vice Presidente Nazionale, previa delega alla firma degli atti.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente:

- la Presidente Nazionale è sostituita dalla Vice Presidente la quale svolge, per tutto il periodo della sostituzione, tutte le funzioni e i compiti della Presidente.
- la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera Nazionali sono sostituite da una componente del Comitato di Presidenza scelta con delibera del Comitato stesso;
- la Past Presidente Nazionale non è sostituibile.
- le Presidenti Distrettuali sono sostituite dalle Vice Presidenti Distrettuali del proprio Distretto. Le sostitute ricoprono la carica ad interim fino allo scadere del mandato; alla scadenza, potranno candidarsi per la medesima carica in quanto l'interim non costituisce anzianità. Nel caso di dimissioni di tre o più componenti del Comitato di Presidenza Nazionale nel primo anno sociale, si procede a nuove elezioni, limitatamente alle cariche rimaste scoperte, al fine di garantire l'attività della Federazione. Qualora le dimissioni avvengano dopo il primo anno sociale si procederà all'interim. Nei Distretti e nelle Sezioni ciascuna componente non può ricoprire più di una carica ad interim. Nel caso di dimissioni delle elette, prima dell'inizio del biennio, si procede a nuove elezioni limitatamente alle cariche rimaste scoperte. In caso di dimissioni o impedimento permanente di una o più componenti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio delle Garanti le stesse vengono sostituite mediante apposite elezioni. Per le nuove componenti valgono le previsioni per l'interim, nel caso in cui le elezioni avvengano dopo il primo anno sociale del biennio. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli Organi Distrettuali e di Sezione.

#### **ART.7 (Art. 11 Statuto) Convocazione e Autoconvocazione del Consiglio Nazionale**

La partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Nazionale deve essere personale; le Presidenti Distrettuali, in caso d'impedimento, sono sostituite dalle Vice Presidenti Distrettuali ed in caso di impedimento, debitamente motivato, di queste ultime, da altra componente del Comitato di Presidenza Distrettuale. I pareri, nei casi di particolare urgenza, possono anche essere assunti via e-mail o con PEC, con ratifica nella successiva riunione. La richiesta di autoconvocazione straordinaria del Consiglio Nazionale, firmata da almeno il 50 % delle componenti, deve essere inviata alla Presidente Nazionale. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e il motivo della convocazione; la Presidente Nazionale, entro 10 giorni dalla richiesta, deve fissare la data della riunione. Le presenti disposizioni valgono anche per l'autoconvocazione straordinaria del Consiglio Distrettuale e di Sezione.

#### **ART.8 (Art. 12 Statuto) L'Assemblea Nazionale**

Il periodo temporale previsto dal secondo comma dell'art. 12 dello Statuto deve intendersi nel senso che l'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno. Partecipano all'Assemblea Nazionale, che viene convocata con le modalità e per i casi previsti dall'art.12 dello Statuto, le componenti del Consiglio Nazionale, le Presidenti di Sezione e le delegate delle Sezioni ai sensi dell'Art.2 comma 8 dello Statuto, secondo una lista redatta dalla Segretaria Nazionale che deve tener conto dei dati forniti dalla Tesoriera Nazionale, in merito alla regolarità dei versamenti effettuati alla Cassa Nazionale entro il 31 marzo.

Ogni Sezione, al fine di assicurare la presenza all'Assemblea Nazionale delle proprie delegate, può contribuire alle relative spese, per un ammontare determinato con delibera dell'Assemblea di Sezione, da suddividere tra le delegate; l'Assemblea di Sezione deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche sociali.

Ciascuna Sezione deve inviare alla Segreteria Nazionale l'elenco delle delegate e delle supplenti sottoscritto dalla Presidente; in tale elenco devono essere indicati gli estremi della delibera dell'Assemblea che ha provveduto alla elezione delle delegate e delle supplenti; in caso di impedimento della socia delegata, partecipa all'Assemblea la socia supplente.

Non sono ammesse al voto le socie che non figurano in tale elenco.

In caso di impedimento, le componenti di diritto possono delegare un'altra socia della Sezione che non può cumulare più deleghe; tali deleghe, a pena di inammissibilità, devono pervenire alla Commissione di verifica dei poteri, almeno il giorno prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, anche a mezzo posta o fax o PEC; devono recare la firma e la copia di un documento di riconoscimento della socia delegante.

L'Assemblea Nazionale è presieduta di diritto dalla Presidente Nazionale la quale può conferire tale funzione alla Vice Presidente o ad altra componente del Comitato di Presidenza Nazionale; le funzioni di Segretaria sono svolte dalla Segretaria Nazionale o da altra componente del Comitato di Presidenza Nazionale scelta dalla Presidente Nazionale.

La Presidente dell'Assemblea decide i tempi da assegnare ad ogni intervento e attribuisce ad una delle socie presenti la funzione di controllare il rispetto dei tempi assegnati.

Se vengono presentati all'approvazione dell'Assemblea provvedimenti articolati, possono essere proposti degli emendamenti, firmati da almeno il 10% delle socie aventi diritto di voto.

Gli emendamenti devono pervenire alla Presidente dell'Assemblea almeno 3 giorni prima dell'apertura dei lavori assembleari per il necessario esame.

La Presidente acquisisce sugli emendamenti il parere scritto, non vincolante, della Commissione Legislazione.

Prima della votazione di ciascun emendamento la Presidente legge all'Assemblea il parere espresso dalla Commissione.

Gli emendamenti sono votati prima dell'articolo a cui si riferiscono; qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti al voto prima gli emendamenti soppressivi poi, eventualmente, gli altri.

L'Assemblea delibera solo sulle materie indicate nell'ordine del giorno.

Ogni socia può presentare prima dell'inizio dell'Assemblea una mozione per richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno.

Possono essere anche presentate mozioni d'ordine.

L'Assemblea approva o respinge la mozione; non potrà comunque deliberare sull'argomento eventualmente inserito nell'ordine del giorno.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per l'Assemblea Distrettuale e di Sezione.

### **ART. 9 (Art. 12 Statuto) Le Candidature**

Le socie che intendano candidarsi per le cariche nazionali devono inviare alle Sezioni esistenti sul territorio nazionale una dichiarazione in cui sia specificata la carica per la quale intendono candidarsi accompagnata dal proprio curriculum vitae; la domanda e il curriculum vitae, debitamente documentato in relazione ai requisiti richiesti, devono essere inviati, con lettera

raccomandata a/r, alla Presidente Nazionale e alla Responsabile della Commissione Legislazione nella sede nazionale sita in Via Piemonte, 32, 00187- Roma.

Le socie che intendono candidarsi devono essere in regola con il pagamento della quota associativa, non avere promosso contenziosi pendenti avanti all'Autorità Giudiziaria contro la Federazione e non avere avuto sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni.

Ogni socia può candidarsi ad una sola carica elettiva sia a livello di Sezione, che di Distretto, che Nazionale.

Per candidarsi alla carica di componente del Comitato di Presidenza Nazionale, la socia deve avere svolto significati incarichi nell'Associazione.

Analoga procedura deve essere seguita per le candidature alle cariche distrettuali; in tal caso le dichiarazioni devono essere inviate alle Sezioni del Distretto.

Le Sezioni, previa delibera assembleare, inviano alla Presidente Nazionale ed alla Responsabile della Commissione Legislazione al predetto indirizzo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, il proprio consenso ad una candidata per ogni carica nazionale, ivi comprese le candidature delle componenti del gruppo **a** dell'art. 8 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, le quali devono avere ricoperto nella Federazione la carica di Presidente Nazionale o di Presidente Distrettuale; i termini per tali adempimenti vengono, di volta in volta, deliberati dal Comitato di Presidenza Nazionale e comunicati con circolare.

La Commissione Legislazione, alla presenza della Presidente Nazionale, controlla la regolarità delle candidature e le relative segnalazioni, sulla base dei requisiti che devono essere posseduti dalle candidate e della percentuale di segnalazione richiesta dallo Statuto.

La Presidente Nazionale, all'esito del controllo, redige l'elenco delle candidate; la Segreteria Nazionale lo invia alle Sezioni almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

La Responsabile della Commissione Legislazione conserva la documentazione relativa alle candidature e la consegna alla Presidente Nazionale quando le operazioni di voto a livello Distrettuale e Nazionale si sono concluse.

### **ART.10 (Art.12 Statuto) Le Elezioni**

Le elezioni Nazionali devono tenersi successivamente a quelle Distrettuali e di Sezione.

La Commissione elettorale è formata dalle Componenti della Commissione Legislazione ed è presieduta dalla Responsabile della Commissione stessa; in caso di impedimento o perché candidata, la Commissione è presieduta da un'altra componente della Commissione Legislazione, nominata al suo interno dal Comitato di Presidenza Nazionale.

La Presidente della Commissione elettorale nomina una Segretaria, per le operazioni di verbalizzazione, e almeno due scrutatrici; la Commissione elettorale si insedia il primo giorno dei lavori del Congresso per procedere alla verifica dei poteri.

La Commissione in base alla lista fornita dalla Segretaria Nazionale:

- a)** verifica l'identità delle elettrici di cui all'art.12 dello Statuto, mediante produzione di idoneo documento di riconoscimento;
- b)** controlla la validità delle deleghe che devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 8 commi 4 e 5 del presente Regolamento;
- c)** aggiorna la lista delle votanti, divise per Sezione, lista che farà parte integrante del verbale delle elezioni;
- d)** redige il verbale delle elezioni nell'apposito registro dei verbali tenuto dalla Segretaria Nazionale.

Il giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, stabilito nella convocazione dell'Assemblea Nazionale, la Commissione elettorale assume i pieni poteri fino alla proclamazione delle elette.

Tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali deve essere conservata presso la Sede Nazionale, fino a quando non è scaduto il tempo per la presentazione di eventuali ricorsi elettorali, ai sensi del successivo art. 11, e per tutto il tempo necessario al loro esame.

#### **ART.11 (Art.12 Statuto) Ricorsi elettorali**

I ricorsi elettorali possono essere presentati per denunciare motivi di incompatibilità o di ineleggibilità:

**a) motivo di incompatibilità** è l'elezione di una socia che già ricopre una carica elettiva all'interno della Federazione o la carica di Presidente in altre associazioni aventi finalità simili.

**b) sono motivi di ineleggibilità:**

- la mancanza dei requisiti richiesti per le candidature;
- le irregolarità commesse in sede elettorale.

I ricorsi in materia elettorale devono essere presentati, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento o con PEC, al Collegio delle Garanti che decide con delibera, in prima e unica istanza, entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso.

La decisione va comunicata alla socia ricorrente e agli organismi interessati.

#### **ART.12 (Art 14 Statuto) Il Collegio dei Revisori dei Conti nazionale**

Le componenti del Collegio debbono essere socie da almeno 6 anni ed avere ricoperto significativi ruoli direttivi nella Federazione.

Assume le funzioni di Coordinatrice la componente che ha ottenuto più voti nella tornata elettorale.

La corrispondenza relativa all'attività del Collegio va indirizzata alla Coordinatrice presso la Sede Nazionale di Via Piemonte, 32 in Roma.

I doveri del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dall'art.2403 del Codice Civile, in particolare:

**a)** controlla l'amministrazione del patrimonio della Federazione;

**b)** accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione;

**c)** controlla la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili ed ai relativi documenti giustificativi.

A tal fine il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno, prima dell'approvazione del bilancio consuntivo della Federazione; il Collegio può comunque effettuare in qualunque momento atti di ispezione e controllo ivi compresa la verifica di cassa.

A richiesta del Collegio, la Tesoriera deve mettere a disposizione tutti gli atti concernenti la contabilità relativa alla gestione della Federazione, atti che devono essere tenuti presso la Sede Nazionale della Federazione.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nel registro appositamente tenuto.

Ai sensi dell'art. 14 comma I dello Statuto, il Collegio redige una relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo, nella quale deve essere dato atto della regolarità della contabilità.

Tale relazione deve essere preventivamente inviata insieme al bilancio.

Le disposizioni del presente articolo disciplinano anche il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale e di Sezione; gli atti concernenti la contabilità del Distretto e della Sezione devono essere tenuti presso le rispettive sedi.

### **ART.13 (Art.15 Statuto) Il Collegio delle Garanti e i Ricorsi**

Le componenti del Collegio debbono avere i requisiti richiesti dall' art.15 dello Statuto. Assume le funzioni di Coordinatrice la componente che ha ottenuto più voti nella tornata elettorale; a quest'ultima va indirizzata tutta la corrispondenza relativa all'attività del Collegio stesso presso la Sede Nazionale di Via Piemonte, 32 in Roma.

I ricorsi devono essere sempre inviati mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento o con PEC.

Il Collegio decide:

**a)** i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari assunti dagli Organi di cui all'art.33 comma 3 dello Statuto.

Il ricorso deve essere presentato dalla socia, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che ha irrogato la sanzione.

Il Collegio decide entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, dopo avere sentito e conosciuto le ragioni delle parti.

La decisione che conferma o annulla, in seconda istanza, la sanzione applicata dall'Organo di cui all'art. 33 comma 3 dello Statuto, deve essere comunicata alla socia, al Comitato di Presidenza Nazionale e agli Organi interessati.

**b)** i ricorsi avverso le delibere assunte:

- dagli Organi di Sezione:

Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera, al corrispondente Organismo Distrettuale, all'organo che la ha emessa, nonché all'eventuale controparte; questi possono presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica del ricorso.

Avverso la decisione assunta in primo grado dall'organo Distrettuale la socia, entro trenta giorni dalla relativa notifica, può ricorrere in secondo grado al Collegio delle Garanti che decide nei successivi trenta giorni.

Le decisioni assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente, al Comitato di Presidenza Nazionale e agli Organi interessati.

- dagli Organi Distrettuali:

Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera al corrispondente Organismo Nazionale (Comitato di Presidenza Nazionale o Consiglio Nazionale), all'Organo Distrettuale che la ha emessa, nonché all'eventuale controparte; questi possono presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica del ricorso.

Avverso la decisione assunta in primo grado dall'Organo Nazionale la socia, entro trenta giorni dalla relativa notifica, può ricorrere in secondo grado al Collegio delle Garanti che decide nei successivi trenta giorni.

Le decisioni assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente, al Comitato di Presidenza Nazionale e agli Organi interessati.

- dagli Organi Nazionali:

Il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, al Collegio delle Garanti, all'Organo Nazionale che la ha emessa, nonché

all'eventuale controparte; questi possono presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica del ricorso.

Avverso la decisione assunta in primo grado dal Collegio delle Garanti la socia può ricorrere in secondo grado all'Assemblea Nazionale.

Le decisioni assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente, al Comitato di Presidenza Nazionale e agli Organi interessati.

Il Collegio decide, in prima e unica istanza:

c) sulle controversie nascenti dall'interpretazione del Nuovo Statuto, segnalate dalle socie.

d) sulle situazioni di conflitto che vengono segnalate dalle singole socie e dai vari organismi sociali

Il Collegio, statuisce entro trenta giorni dalla segnalazione delle controversie e dei conflitti, dopo avere sentito le parti; le decisioni assunte devono essere trasmesse alle socie interessate, al Comitato di Presidenza Nazionale e agli altri Organi interessati.

In ogni caso i ricorsi devono essere decisi nel termine massimo di tre mesi.

#### **ART.14 (Artt. 16 e 17 Statuto) I Distretti e gli Organi Distrettuali**

I Distretti della FIDAPA-BPW ITALY sono sette: Distretto Nord Ovest, Distretto Nord Est, Distretto Centro, Distretto Sardegna, Distretto Sud Ovest, Distretto Sud Est, Distretto Sicilia.

a) La Presidente Distrettuale rappresenta il Distretto, ha la firma sociale, autorizza la Tesoriera per le spese fino a 1.000,00 euro annue, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dallo Statuto.

b) Il Comitato di Presidenza Distrettuale, nel perseguimento dei compiti statutari, è responsabile della corretta applicazione dello Statuto nelle Sezioni di cui coordina l'attività secondo le direttive Nazionali, realizza i programmi Distrettuali, stabilisce rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni e le altre associazioni sui problemi del territorio.

Valgono per le altre cariche Distrettuali le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

#### **ART.15 (Art. 18 Statuto) Il Consiglio Distrettuale**

Il Consiglio Distrettuale è costituito dal Comitato di Presidenza Distrettuale e dalle socie che ricoprono o hanno ricoperto la carica di Presidente di Sezione secondo il seguente rapporto:

2 fino a 15 Sezioni,

3 fino a 30 Sezioni,

4 oltre 30 Sezioni.

Le Consigliere del Distretto collaborano alla realizzazione delle attività del Distretto, come previsto dall' art.18 dello Statuto.

#### **ART.16 (Art.19 Statuto) Le Elezioni del Distretto**

Le elezioni Distrettuali devono tenersi in data successiva a quelle delle Sezioni del Distretto.

La Commissione elettorale è nominata dal Comitato di Presidenza Distrettuale ed è composta da due socie Referenti della Commissione Legislazione di Sezione, che rappresentano il comprensorio geografico del Distretto.

La Commissione è presieduta dalla Componente della Commissione Legislazione per il Distretto; in caso di impedimento o perché candidata, il Comitato di Presidenza Distrettuale

nomina un'altra Presidente, scegliendola fra le Referenti di Sezione della Commissione Legislazione nell'ambito del Distretto.

Valgono le disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

#### **ART. 17 (Art.21 Statuto) Organi Locali**

La Presidente di Sezione rappresenta la Sezione, ha la firma sociale, autorizza la Tesoriera per le spese fino a 500,00 euro annue, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dallo Statuto.

Valgono per le altre cariche di Sezione le previsioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Sezione è costituito dal Comitato di Presidenza di Sezione e dalle Consigliere di Sezione secondo il seguente rapporto:

3 fino a 21 socie

6 oltre 21 socie.

Le delibere del Consiglio di Sezione vanno comunicate alle socie in forma scritta.

#### **ART.18 (Art.28 Statuto) L'Assemblea di Sezione**

Partecipano all'Assemblea di Sezione tutte le socie regolarmente iscritte alla Sezione.

In caso di impedimento, la socia può delegare un'altra socia della Sezione che, a sua volta, non può cumulare più deleghe; tali deleghe, a pena di inammissibilità devono pervenire alla Presidente prima dell'inizio dell'Assemblea, devono recare la firma e la copia di un documento di riconoscimento della socia delegante.

L'Assemblea di Sezione è presieduta di diritto dalla Presidente di Sezione la quale può conferire tale funzione alla Vice Presidente; le funzioni di Segretaria sono svolte dalla Segretaria della Sezione o da altra componente del CPS scelta dalla Presidente di Sezione.

La Presidente dell'Assemblea decide i tempi da assegnare ad ogni intervento e attribuisce ad una delle socie presenti la funzione di controllare il rispetto dei tempi assegnati.

Il bilancio della Sezione, correlato dalla relativa relazione della Tesoriera e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere inviato alle Socie almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea; i contenuti debbono essere esposti dalla Tesoriera all'Assemblea che lo deve approvare.

Prima dell'inizio dei lavori assembleari viene data lettura del verbale dell'Assemblea precedente.

#### **ART.19 (Art.29 Statuto) Le Candidature per la Sezione**

Le socie che intendono candidarsi per le cariche della Sezione devono presentare al Comitato di Presidenza di Sezione, per il necessario esame, una dichiarazione in cui sia specificata la carica per la quale si candidano, accompagnata dal proprio curriculum vitae, debitamente documentato; tale dichiarazione deve pervenire alla Sezione almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Solo in assenza di candidature presentate nel suddetto termine sono ammesse candidature anche in apertura di Assemblea.

Anche in tale ipotesi la socia dovrà debitamente documentare il proprio curriculum vitae.

Prima delle operazioni elettorali la Presidente di Sezione presenta le candidate all'Assemblea dando lettura del curriculum vitae di ognuna.

## **ART.20 (Art.29 Statuto) Le Elezioni della Sezione**

Le elezioni della Sezione devono tenersi entro e non oltre il 30 giugno.

La Commissione elettorale è nominata dal Comitato di Presidenza di Sezione; è composta, oltre che dalla Presidente di Sezione, da due socie con i compiti di cui al quarto comma ed è presieduta dalla Corrispondente della Commissione Legislazione; in caso di impedimento o perché candidata, la Commissione è presieduta da un'altra socia scelta dal Comitato di Presidenza di Sezione.

Presiede l'Assemblea elettiva una componente del Consiglio Distrettuale, a garanzia delle regolarità delle elezioni.

La Presidente della Commissione elettorale nomina due scrutatrici, affidando a una di esse il compito di Segretaria.

La Commissione elettorale:

- procede alla verifica dei poteri: hanno diritto di voto le socie che abbiano regolarmente effettuato il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo;
- verifica l'identità delle elettrici;
- controlla la validità delle deleghe conferite dalle socie impossibilitate a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art.18 secondo comma del presente regolamento;
- aggiorna la lista delle aventi diritto al voto, lista che farà parte integrante del verbale delle elezioni;
- redige il verbale delle elezioni, che diventa parte integrante dell'apposito registro tenuto dalla Segretaria di Sezione.

Il giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, stabilito dalla convocazione dell'Assemblea di Sezione, la Commissione elettorale assume i pieni poteri fino alla proclamazione delle elette.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE E BILANCI**

## **ART.21 (Art.30 Statuto) Le quote, I libri sociali e le scritture**

Le quote destinate ai Distretti, per lo svolgimento delle attività attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento, sono calcolate sull'ammontare delle quote di spettanza della Federazione, al netto di quelle destinate alla Fondazione, all' ECC e alla B.P.W.

I Comitati di Presidenza Nazionali, Distrettuali e di Sezione, devono tenere i seguenti registri:

- l'elenco delle socie, nel quale devono essere indicati, a cura della Segretaria, i dati anagrafici delle socie ed i versamenti delle quote annuali;
- il registro dei verbali, nel quale deve essere riportato, in maniera sintetica, a cura della Segretaria, il contenuto delle riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea;
- il registro delle entrate e delle uscite;
- il registro degli inventari, nel quale devono essere annotati, a cura della Tesoriera Nazionale, Distrettuale e di Sezione, gli eventuali beni mobili posseduti dalla Federazione, dal Distretto e dalla Sezione.

I Comitati di Presidenza Nazionale, Distrettuali e di Sezione devono conservare in maniera ordinata, per almeno 5 anni, le fatture e la documentazione contabile; la Tesoriera è responsabile della custodia di tale documentazione.

La Segretaria è responsabile della custodia della corrispondenza inviata e ricevuta, nel corso del proprio mandato.

Tutti i Comitati di Presidenza uscenti consegneranno ai nuovi, oltre alla suddetta documentazione, anche copia delle circolari e delle note informative Nazionali e Distrettuali, ricevute nel corso del mandato, entro 30 giorni dalla fine del mandato.

La consegna della predetta documentazione, ai nuovi Comitati di Presidenza, deve risultare da apposito verbale.

Tutti i registri, dietro motivata richiesta, possono essere visionati dalle socie; il registro dei verbali, in particolare, costituisce una fonte di giudizio, in caso di controversie.

### **ART.22 (Art.32 Statuto) I bilanci**

La Tesoriera Nazionale uscente deve consegnare al nuovo Comitato di Presidenza Nazionale entro il 30 ottobre il rendiconto consuntivo e la situazione patrimoniale, visti dai Revisori dei Conti e con relativa relazione.

Tutti i pagamenti relativi al secondo anno sociale devono essere effettuati entro il 30 settembre, salvo casi eccezionali.

I bilanci e le situazioni patrimoniali devono essere correlati da analitica scheda espositiva.

Nel secondo anno sociale di ciascun biennio possono essere tenute due Assemblee Nazionali: una per il rinnovo delle cariche sociali entro il 30 settembre, l'altra per l'approvazione del bilancio Nazionale, possibilmente entro il 30 maggio.

Il bilancio Nazionale deve pervenire alle Sezioni almeno 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, correlato dalla relazione della Tesoriera e dei Revisori dei Conti uscenti.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai Distretti e alle Sezioni.

### **ART.23 (art. 34 Statuto) Scioglimento della Sezione**

La Sezione è sciolta dal Comitato di Presidenza Nazionale, sentito il Comitato di Presidenza Distrettuale, quando vengono meno i requisiti richiesti dallo Statuto:

- mancato pagamento delle quote associative;
- numero delle socie inferiore a 15;
- mancanza di qualunque attività;
- violazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;
- mancato rinnovo delle cariche sociali.

In caso di situazioni di emergenza o di insufficienza di gestione, come disposto dall'art. 34 dello Statuto, può essere nominata una Commissaria.

La Commissaria viene scelta tra le Past Presidenti di Sezione per le Sezioni e tra le Past Presidenti dei Distretti per i Distretti.

La Commissaria cura l'amministrazione ordinaria della Sezione o Distretto con l'obbligo di indire nuove elezioni entro 180 giorni dalla nomina.